

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del C.C. nº 7 del 12.02.2015

^{*} in rosso le prescrizioni impartite dall'ULSS 18 (parere prot. n. 69255 del 12.12.2014).

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Sommario

CAPO I NORME GENERALI	<u>5</u>
ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento	5
ARTICOLO 2 – Finalità del regolamento	5
ARTICOLO 3 – Certificazione della causa di morte e certificato necroscopico	5
ARTICOLO 4 – Responsabilità	6
ARTICOLO 5 – Competenza per la sottoscrizione degli atti	6
ATT100E0 5 - Competenza per la sottoscrizione degli atti	U
CAPO II SERVIZI CIMITERIALI	<u>6</u>
	_
ARTICOLO 6 – Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri	6
ARTICOLO 7 – Obblighi del Comune e del gestore	7
ARTICOLO 8 – Strutture obitoriali	7
ARTICOLO 9 – Casa funeraria	8
ARTICOLO 10 – Sala del commiato	9
ARTICOLO 11 – Camera mortuaria	9
ARTICOLO 12 – Ossario comune	9
ARTICOLO 13 – Cinerario comune	9
ARTICOLO 14 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	9
ARTICOLO 15 – Organizzazione dei servizi cimiteriali	9
ARTICOLO 16 – Obblighi del custode del cimitero	9
CARC III TRACRORTO REL CARAVERI	40
CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI	<u>10</u>
ARTICOLO 17 – Definizione di trasporto funebre	10
ARTICOLO 18 – Disciplina del trasporto dei cadaveri	10
ARTICOLO 19 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche	10
ARTICOLO 20 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali	11
ARTICOLO 21 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.	11
ARTICOLO 22 – Rilascio del cadavere per motivi di studio	11
ARTICOLO 23 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	11
ARTICOLO 24 – Funerali civili	12
CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	<u>12</u>
ARTICOLO 25 – Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri	12
ARTICOLO 26 – Sepoltura nei giorni festivi	12
ARTICOLO 27 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	12
ARTICOLO 28 – Divieti di ingresso nei cimiteri	13
ARTICOLO 29 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri	13
ARTICOLO 30 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri	14
CARO V INUMAZIONI TUMUI AZIONI	4.4
CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI	<u>14</u>
ARTICOLO 31 – Definizione di inumazione	14
ARTICOLO 32 – Definizione di tumulazione e traslazione	15
ARTICOLO 33 – Requisiti dei loculi destinati a tumulazione	15
ARTICOLO 34 – Inumazioni e tumulazioni. Normativa	16
ARTICOLO 35 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione	16
ARTICOLO 36 – Onerosità del servizio	16
ARTICOLO 37 – Inumazioni e tumulazioni – Termini	17
ARTICOLO 38 – Epigrafi	18
ARTICOLO 39 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	18
ARTICOLO 40 – Sepoltura privata nel cimitero	18

ARTICOLO 41 – Caratteristiche delle casse	19
CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	<u>19</u>
ARTICOLO 42 – Esumazioni ed estumulazioni	19
ARTICOLO 43 – Norme comuni	19
ARTICOLO 44 – Esumazioni ordinarie	19
ARTICOLO 45 – Esumazioni straordinarie	20
ARTICOLO 46 – Verbale delle operazioni	20
ARTICOLO 47 – Smaltimento materiale di rifiuto	20
ARTICOLO 48 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie	20
ARTICOLO 49 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri	20
CAPO VII CREMAZIONE	<u>21</u>
ARTICOLO 50 – Registro per la cremazione	21
ARTICOLO 51 – Disciplina della cremazione	21
ARTICOLO 52 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	22
ARTICOLO 53 – Feretri per la cremazione	22
ARTICOLO 54 – Cremazione per insufficienza di sepolture	22
ARTICOLO 55 – Crematori	23
ARTICOLO 56 – Caratteristiche dell'urna cineraria	23
ARTICOLO 57 – Trasporto e destinazione delle ceneri	23
ARTICOLO 58 – Informazioni ai cittadini	23
CAPO VIII CONSERVAZIONE DELLE CENERI	<u>24</u>
ARTICOLO 59 – Conservazione ed affidamento delle ceneri	24
ARTICOLO 60 – Conservazione dell'urna	24
ARTICOLO 61 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento urne	24
CAPO IX DISPERSIONE DELLE CENERI	<u>25</u>
ARTICOLO 62- Dispersione delle ceneri	25
ARTICOLO 63- Luogo di dispersione delle ceneri	25
3 1	
CAPO X LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	<u>26</u>
ARTICOLO 64 – Lavori privati nei cimiteri	26
ARTICOLO 65 – Occupazione temporanea del suolo	26
ARTICOLO 66 – Materiali di scavo	26
ARTICOLO 67 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori	26
ARTICOLO 68 – Concessioni private nei cimiteri	26
ARTICOLO 69 – Rinuncia a concessione a tempo determinato	28
ARTICOLO 70 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità	28
CAPO XI NORME COMUNI	28
ARTICOLO 71 – Trattamenti particolari	28
ARTICOLO 72 – Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri	29
ARTICOLO 73 – Attività funebre	29
CAPO XII NORME FINALI	<u>29</u>
ARTICOLO 74 Autorianosioni a contale	20
ARTICOLO 74 – Autorizzazioni e cautele	29
ARTICOLO 75 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria	29
ARTICOLO 76 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto rinunce	29

ARTICOLO 77 – Tutela dei dati personali	30
ARTICOLO 78 – Leggi ed atti regolamentari	30
ARTICOLO 79 – Abrogazione di precedenti disposizioni	30
ARTICOLO 80 – Pubblicità del regolamento	30
ARTICOLO 81 – Rinvio dinamico	30
ARTICOLO 82 – Vigilanza- Sanzioni	31
ARTICOLO 83 – Entrata in vigore	31
ALLEGATO A Linee di parentela	31

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1. I servizi funebri e cimiteriali di questo comune.
- 1.2. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- b) al DPR 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuari";
- c) al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- d) alla legge 20 Marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" e ss.mm.ii;
- e) al DPR 254 del 2003;
- f) al D.P.R. 24 Febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria;
- g) alla legge regionale Veneto 4 Marzo 2010 n. 18 e disposizioni applicative allegate.
- h) alla DGRV n. 433 del 4/4/2014;
- i) alla DGRV n. 982 del 17/6/2014 (la quale abroga la DGRV n. 1807/2011);

ARTICOLO 2 – Finalità del regolamento

- 2.1. Il presente regolamento:
- a) disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona;
- b) promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
- c) da impulso all'informazione sulla cremazione e alle varie forme di sepoltura, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

ARTICOLO 3 – Certificazione della causa di morte e certificato necroscopico

- 3.1 Nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto, nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo art. 21
- 3.2 Il certificato necroscopico è rilasciato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico necroscopo incaricato dall'azienda ULSS, entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.
- 3.3 In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
- 3.4 I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
- 3.5 I cadaveri non possono essere seppelliti nè sottoposti al trattamento di imbalsamazione, ad autopsia, né a conservazione in cella frigorifera, né a chiusura in cassa, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti.

- 3.6 Durante il periodo di osservazione di cui al precedente comma 5 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita, come previsto dall'art. 10 della legge regionale 4 Marzo 2010 n. 18.
- 3.7 In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 4 - Responsabilità

4.1 Il Comune mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 5 – Competenza per la sottoscrizione degli atti

5.1 Tutti gli atti relativi all'applicazione del presente regolamento, fatta esclusione di quelli riservati alla competenza dell'Autorità Sanitaria, sono emanati dall'Ufficiale dello stato Civile e/o dall'incaricato di Polizia Mortuaria.

CAPO II SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 6 – Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri

- 6.1 Il Comune realizza almeno un cimitero;
- 6.2 Nella pianificazione dei cimiteri il Comune tiene conto del fabbisogno di sepolture corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni:
- 6.3 La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'azienda ULSS.
- 6.4 Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
- 6.5 I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

6.6 La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

- 6.7 I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.
- 6.8 Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

ARTICOLO 7 – Obblighi del Comune e del gestore

- 7.1 Il Comune in forma singola o associata, cura direttamente la gestione e la manutenzione del cimitero e ne garantisce il servizio di custodia.
- 7.2 Definisce l'assetto interno di ciascun cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, i requisiti minimi, l'ampiezza delle aree di rispetto lungo il perimetro cimiteriale e le realizzazioni all'interno del cimitero, nel rispetto delle previsioni degli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 4 Marzo 2010 n. 18.
- 7.3 L'area cimiteriale è delimitata da apposita recinzione.
- 7.4 Se Il comune non intende provvedere direttamente, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
- 7.5 La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna o esterna al cimitero.
- 7.6 I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
- 7.7 In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente.
- 7.8 Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri indicati nel predente articolo debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 8 – Strutture obitoriali

- 8.1. Sono strutture obitoriali:
- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio sanitaria che ricevono le persone decedute all'interno della struttura:
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;
- 8.2. Le strutture obitoriali devono assicurare:
- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) le autopsie giudiziarie;
- d) il deposito dei cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e) le iniezioni conservative, per il trasporto all'estero quando previste da convenzioni o richieste dal medico necroscopo per la tutela della salute pubblica. Non obbligatorie per il trasporto da Comune a Comune:
- f) il trattamento estetico (tanatoprassi) e la toletta (tanatocosmesi) del cadavere.
- 8.3 Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
- 8.4 L'addetto al servizio cimiteriale obitoriale è incaricato di pubblico servizio.
- 8.5 Le strutture obitoriali dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dalle norme regionali.
- 8.6 L'Amministrazione può convenzionarsi con strutture ospedaliere territoriali.

ARTICOLO 9 - Casa funeraria

- 9.1. La casa funeraria è la struttura, gestita da privati autorizzati ad esercitare l'attività funebre che svolge le seguenti funzioni:
- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) i trattamenti previsti dall'art. 8 comma 2 lettera f)
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) le attività della sala del commiato di cui al successivo art. 10
- 9.2. La casa funeraria deve essere ubicata a non meno di 50 m. dalla strutture sanitarie pubbliche o private dai cimiteri e dai crematori.
- 9.3. Non possono essere convenzionate con Comuni e strutture pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi obitoriali
- 9.4. Le case funerarie dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dall'allegato A della DGRV n. 982 del 17/6/2014;
- 9.5 La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre. L'istanza deve essere

corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

9.6 L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 18. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

ARTICOLO 10 – Sala del commiato

- 10.1 La sala del commiato è destinata a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
- 10.2 Quando non è all'interno di una struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle strutture sanitarie pubbliche o private.
- 10.3 Le sale del commiato dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dall'allegato A della DGRV n. 982 del 17/6/2014.

ARTICOLO 11 - Camera mortuaria

11.1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

ARTICOLO 12 – Ossario comune

12.1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazione ed estumulazione, non richieste per la collocazione in altra sepoltura.

ARTICOLO 13 – Cinerario comune

13.1. Il cinerario comune è l'apposito spazio destinato alla raccolta delle ceneri derivanti dalla cremazione, non richieste per altra collocazione.

ARTICOLO 14 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

14.1. Del servizio cimiteriale, è incaricata ditta specializzata nel settore poiché non esistono nella pianta organica figure addette a ricoprire tale ruolo.

ARTICOLO 15 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

15.1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri, per gli aspetti igienico sanitari, vigila l'Azienda ULSS ai sensi dell'art. 4, L.R. 4.3.2010, n. 18.

ARTICOLO 16 – Obblighi del custode del cimitero

- 16.1 Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con dpr 10 Settembre 1990 n. 285 e dell'art. 28 comma 3 della legge regionale 4 Marzo n. 18
- 16.2 Conserva l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.
- 16.3 Ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
- 16.4 Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 16.5. Al personale suddetto è vietato:
- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 16.6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 17 – Definizione di trasporto funebre

- 17.1 Trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso, o di rinvenimento fino al luogo della sepoltura o della cremazione
- 17.2 Il trasferimento del deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da persona della struttura;
- 17.3 Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale.

ARTICOLO 18 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

- 18.1 Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con dpr 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche e degli art. 21, 22, 23, 24, e 25 della legge regionale 8 Marzo 2010 n. 18.
- 18.2 Per il rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della citata legge regionale n. 18/2010, per il trasporto del cadavere, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso al domicilio del defunto o alla struttura obitoriale o casa funeraria, anche se siti in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 18.3 Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
- 18.4 Del trasporto previsto dal comma 2, è data preventiva comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso ed al medico necroscopo.
- 18.5 Per il trasporto funebre tra stati trovano applicazione le norme nazionali e quanto previsto dalla L.R. 18/2010.

ARTICOLO 19 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche

- 19.1 Le salme dei deceduti in luoghi pubblici, nella pubblica via, o in abitazioni, in quest'ultimo caso su richiesta dei famigliari o nei casi in cui l'Azienda ULSS le dichiari inadatte, sono trasportate in struttura obitoriale pubblica o privata accreditata, che operino in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
- 19.2 Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti possono essere riposte anche presso la casa funeraria di cui al precedente art. 9
- 19.3 In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 20 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- 20.1 Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
- 20.2 In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del cod. civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
- 20.3 L'ordine sopra esposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.)

ARTICOLO 21 - Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.

- 21.1 Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993 n. 578, recante "norme per l'accertamento e la certificazione di morte", e 1° aprile 1999 n. 91 recante "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
- 21.2 Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'azienda ULSS.
- 21.3 E' consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, sotto il controllo dell'azienda ULSS.

ARTICOLO 22 – Rilascio del cadavere per motivi di studio

22.1 Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i coniugi o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

ARTICOLO 23 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

23.1 Il responsabile del Servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con dpr 10 settembre 1990 n. 285 ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

- 23.2 La vigilanza sui trasporti dei cadaveri spetta al Comune che si avvale dell'azienda ULSS relativamente agli aspetti igienico sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
- 23.3 L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro e dell'identità del defunto, e redige apposito verbale in qualità di incaricato di Pubblico Servizio.

ARTICOLO 24 - Funerali civili

- 24.1 E' assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto.
- 24.2 Questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre.

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ARTICOLO 25 – Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri

- 25.1 Come previsto dall'art. 34 della l.r. 4 marzo 2010 n. 18, il comune è tenuto a dare sepoltura:
- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti:
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- d) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura privata sita nel territorio comunale;
- e) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- f) alle ossa, resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a) b) c) d) ed e).

ARTICOLO 26 - Sepoltura nei giorni festivi

- 26.1 Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
- 26.2 Per gravi motivi, sentita l'Azienda ULSS qualora gli stessi, siano di carattere igienicosanitario, il responsabile del servizio le può autorizzare.
- 26.3 I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ARTICOLO 27 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

27.1 Per i cimiteri del territorio:

- Bagnolo di Po (capoluogo);
- Runzi;

sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

GIORNI FERIALI - FESTIVI

Mesi Mattino Sera

Dalle ore Alle ore

Gennaio 08:00 18:00

Febbraio 08:00 18:00

Marzo 08:00 18:00

Aprile 08:00 19:00

Maggio 08:00 19:00

Giugno 08:00 19:00

Luglio 08:00 19:00

Agosto 08:00 19:00

Settembre 08:00 19:00

Ottobre 08:00 19:00

Novembre 08:00 18:00

Dicembre 08:00 18:00

- 27.2 In ogni cimitero è assicurata la presenza attenta di personale specializzato.
- 27.3 Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta ai detti orari temporanee modifiche;
- 27.4 Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato a mezzo del suono di campanelli, dieci minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ARTICOLO 28 - Divieti di ingresso nei cimiteri

- 28.1 Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 29 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

- 29.1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, bestemmiare,
- b) introdurre armi, cani o altri animali,
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi,
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi,
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del concessionario;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commercializzare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

- k) chiedere l'elemosina od offerte;
- l) accedere con mezzi privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri; gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei diversamente abili.
- 29.2 I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 30 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

- 30.1 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano
- 30.2 Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI

ARTICOLO 31 – Definizione di inumazione

- 31.1 L'inumazione è la sepoltura nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in 10 anni.
- 31.2 Le aree destinate all'inumazione sono ubicate su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.
- 31.3 Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate su planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 cm. che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 31.4 La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
- 31.5 Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 cm.
- 31.6 Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a m 1,50. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 cm. e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
- 31.7 Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 cm. e la larghezza di 50 cm. e distano l'una dall'altra almeno 50 cm. per ogni lato.
- 31.8 La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 cm. quadrati per fossa di adulti e a 30 cm. Quadrati per fossa di bambini.
- 31.9 Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 cm. per ogni lato.

- 31.10 Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 cm.
- 31.11 Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 31.12 Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, a fini di cautela igienico-sanitaria.
- 31.13 I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.
- 31.14 Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

In sostituzione del cippo può essere autorizzata l'installazione di una lapide e/o di un copritomba; in quest'ultimo caso il posizionamento deve avvenire solo dopo l'assestamento del terreno sovrastante e la superficie occupata non potrà invadere lo spazio destinato ai vialetti che separano le sepolture. Sul cippo, a cura del Comune, o su altro manufatto, a cura di chi richiede l'autorizzazione, deve essere fatta indicazione anche del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 32 – Definizione di tumulazione e traslazione

- 32.1 La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo per esservi conservato per almeno venti anni.
- 32.2 La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
- 32.3 I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
- 32.4 Il ogni loculo è posto un feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 32.5 Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.
- 32.6 Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- 32.7 La costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 33, è autorizzata dal comune, che verifica il rispetto del progetto autorizzato.
- 32.8 Per i loculi ipogei già realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, possono essere eseguite opere di manutenzione straordinaria, con previsione d'obbligo di soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo di infiltrazioni. Per le nuove opere, si prevede il rispetto della normativa vigente.
- 32.9 Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottare tutte le misure igienico sanitarie dettate dalla normativa vigente.
- 32.10 Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri, fra sepolture all'interno dello stesso cimitero.
- 32.11 Qualora la famiglia sia intenzionata a tumulare la salma in loculi e non siano disponibili loculi liberi per la tumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la tumulazione della salma in un loculo o in tomba di famiglia liberi già concessionati purché il concessionario dichiari per iscritto il proprio consenso a titolo non oneroso.
- 32.12 La sepoltura di cui al comma precedente è da intendersi provvisoria e non produce alcun effetto sulla concessione originaria; qualsiasi tumulazione provvisoria non può protrarsi per un

periodo superiore a mesi 24, pena la decadenza della concessione originaria; le tumulazioni provvisorie devono essere annotate anche su un apposito registro da conservare a cura del servizio di custodia.

ARTICOLO 33 – Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

- 33.1 Per le nuove costruzioni all'interno dei cimiteri dovranno essere rispettati i seguenti requisiti generali:
- a) La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2;
- b) Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti traversalmente (All. A DGRV n. 433 del 4/4/2014);
- c) I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza m. 0,75 di larghezza m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono;
- d) Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. $0.70 \times 0.30 \times 0.30$:
- e) Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40x0,40x0,40.
- f) Per i loculi dovrà essere garantita l'impermeabilità degli stessi mediante intonacatuira con materiali del tipo osmotico;
- g) E' ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di roptazione sono certificati dal costruttore (All. A DGRV n. 433 del 4/4/2014);
- h) In funzione della DGRV n. 433 del 4/4/2014 è possibile la realizzazione di loculi aerati secondo le caratteristiche costruttive e soluzioni tecniche indicate nella DGRV stessa..
- 33.2 Requisiti per i loculi stagni:
- a) Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi;
- b) Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti;
- c) La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata per intero nella parte esterna e almeno le prime due file di mattoni nella parte interna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

ARTICOLO 34 – Inumazioni e tumulazioni. Normativa

- 34.1 Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente:
- a) al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e succ.mm.ii:
- b) alla sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della legge regionale 4 Marzo 2010 n. 18;
- c) quelle integrative di questo regolamento;
- d) alla DGRV n. 433 del 4/4/2014;
- e) alla DGRV n. 982 del 17/6/2014.

ARTICOLO 35 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione

- 35.1 L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, come previsto dall'art. 5 nel rispetto della normativa nazionale vigente.
- 35.2 Per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione, il nulla osta al trasporto, al seppellimento nel cimitero o la cremazione, l'autorizzazione è rilasciata dall'azienda ULSS.
- 35.3 Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'azienda ULSS rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento;
- 35.4 In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dagli artt. 8, comma 1.b e art. 25 del regolamento.

ARTICOLO 36 - Onerosità del servizio

- 36.1 L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 7bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001. n. 26.
- 36.2 La Giunta Comunale delibera sulla durata delle concessioni cimiteriali, modalità di affidamento, relativi costi di concessioni e rimborsi delle stesse nel caso di termine di utilizzo.
- 36.3 E' sempre facoltà della Giunta deliberare eventuali proroghe nei tempi di concessione di aree e/o manufatti, nel caso in cui sussistano particolari motivi quali onorificenze di merito in ambito militare, civile, economico, culturale.
- 36.4 Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 37 – Inumazioni e tumulazioni – Termini

- 37.1 Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, vengono eseguite immediatamente alla consegna dei feretri.
- 37.2 Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentita l'Azienda ULSS, il feretro può essere depositato nella struttura obitoriale di cui all'art. 8 fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
- 37.3 L'accordo risulta in calce alla richiesta.
- 37.4 Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75 comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 37.5 La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
- 37.6 Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
- b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.
- c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
- 37.7 Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
- 37.8 Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 37.6. b) c), entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del presente regolamento, tra quelli disponibili.
- 37.9. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito con delibera di G.M.
- 37.10. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
- 37.11 E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
- 37.12 Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare.

ARTICOLO 38 – Epigrafi

- 38.1 Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
- 38.2 Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 38.3 Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permessi citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
- 38.4 Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
- 38.5 Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi;
- 38.6 Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori.
- 38.7 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- 38.8 Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
- 38.9 Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

38.10 Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 39 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

39.1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

ARTICOLO 40 – Sepoltura privata nel cimitero

- 40.1 Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
- 40.2 Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.
- 40.3 Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

ARTICOLO 41 – Caratteristiche delle casse

41.1 Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, sono definite dal **DPR 285/1990.**

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 42 – Esumazioni ed estumulazioni

- 42.1 Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d. P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 42.2 La sezione terza "Esumazioni ed estumulazioni" della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante "Norme in materia funeraria".
- 42.3 Gli esiti dei fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
- 42.4 Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 3 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
- 42.5 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni. Il Comune, con il parere favorevole dell'azienda ASL, può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore in ragione delle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno.

ARTICOLO 43 – Norme comuni

- 43.1 I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
- a) Ordine dell'autorità giudiziaria
- b) Trasporto in altra sepoltura
- c) Cremazione.

43.2 Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale del gestore e sentita l'Azienda ULSS, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 44 – Esumazioni ordinarie

- 44.1 Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite secondo l'art. 84 del DPR 285/1990 e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Tali esumazioni si eseguono non prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione; Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato tale periodo.
- 44.2 Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell' esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
- 44.3 A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
- 44.4 Nel caso il cadavere esumato non sia in condizione di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, quando sia previsto il campo degli indecomposti, sentiti i familiari, sarà inumato in quest'ultimo oppure cremato;
- 44.5 Nel caso in cui invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciamo domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 45 – Esumazioni straordinarie

45.1 Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 39, commi 3 e 4 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Il Comune prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS.

ARTICOLO 46 - Verbale delle operazioni

- 46.1 Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
- 46.2 I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ARTICOLO 47 – Smaltimento materiale di rifiuto

- 47.1 la disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, la quale, all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), identifica i rifiuti cimiteriali come:
- rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);

- rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i suddetti rifiuti sono classificati come urbani e come tali gestiti.

ARTICOLO 48 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- 48.1 Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d. P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dell'art. 40 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.
- 48.2 Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articolo del presente capo.

ARTICOLO 49 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

- 49.1 Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.
- 49.2 Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le tariffe speciali annualmente approvate con deliberazione comunale su proposta approvata del Responsabile del Servizio.

CAPO VII CREMAZIONE

ARTICOLO 50 - Registro per la cremazione

- 50.1 E' istituito il registro per la cremazioni nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà di essere cremato. Il medesimo registro avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 50.2 Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato della tenuta del registro di cui al comma 1, l'atto contenente la volontà di essere cremato.
- 50.3 La manifestazione di volontà prevista, al comma 2, è redatta secondo le forme del testamento olografo (art. 602 del codice civile) come da modello di dichiarazione predisposta allo scopo dal Comune.
- 50.4 In caso di consegna dell'urna cineraria secondo le previsioni dell'art. 49, comma 5, della legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18, recante "Norme in materia funeraria", sul registro sono annotati:
- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto se non già indicati sulla scheda;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome nome e dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta dei registri o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuale note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

ARTICOLO 51- Disciplina della cremazione

51.1 La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1 comma 7 bis, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali":
- dalla legge 30 marzo 2011, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: "Norme in materia funeraria".

ARTICOLO 52 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 52.1 L 'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:
- a) Certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) Disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata o annotata nel registro di cui all'art.
- 51, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
- d) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di stato civile del
- Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto;
- e) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- 52.2 La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.
- 52.3 In apposito registro, a cura dell'Ufficiale di stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
- 52.4 Per ogni cremazione l'Ufficiale di stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.
- 52.5 La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun

cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 53 – Feretri per la cremazione

53.1 In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

ARTICOLO 54 – Cremazione per insufficienza di sepolture

- 54.1 Può essere autorizzata, da parte dal Sindaco la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
- 54.2 Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.

ARTICOLO 55 – Crematori

- 55.1 I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco; il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia e deve essere approvato dal Consiglio comunale.
- 55.2 E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili
- 55.3 E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione.
- 55.4 Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionanti più facilmente raggiungibili, previa la stipula di accordi con i gestori dei medesimi.

ARTICOLO 56 – Caratteristiche dell'urna cineraria

56.1 Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

ARTICOLO 57 – Trasporto e destinazione delle ceneri

- 57.1 Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
- a) Tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) Interrate all'interno del cimitero;
- c) Disperse;
- d) Affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
- 57.2 Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- 57.3 Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

- 57.4 Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30xm. 0,30 x m. 0,50.
- 57.5 Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- 57.6 E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.
- 57.7 Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ARTICOLO 58- Informazioni ai cittadini

58.1 L'amministrazione, tramite gli Uffici Competenti, provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

58.2 Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

CAPO VIII CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 59 - Conservazione ed affidamento delle ceneri

- 59.1 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui all'art. 56.
- 59.2 L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.
- 59.3 In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale di stato civile annota sul registro previsto dall'art. 50, le generalità dell'affidatario unico e le modalità di manifestazione della volontà, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.
- 59.4 La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
- 59.5 In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
- 59.6 I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
- 59.7 L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ARTICOLO 60- Conservazione dell'urna

60.1 La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

- 60.2 L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
- 60.3 L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- 60.4 Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

ARTICOLO 61- Recesso dall'affidamento - Rinvenimento urne

- 61.1 Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 63.
- 61.2 Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 50.
- 61.3 Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

CAPO IX DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 62- Dispersione delle ceneri

- 62.1 In presenza di volontà espressa dal defunto, che deve contenere anche l'indicazione del luogo e delle modalità prescelte, le ceneri possono essere disperse:
- a) Nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;
- b) In natura e solo all'aperto:
- in campagna, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dar luogo ad attività di lucro.
- 62.2 La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma1, numero 8) del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 62.3. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, o di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
- 62.4 E' vietata altresì la dispersione in prossimità di canali, collettori e fossi di scolo.
- 62.4.1. ottenere il preventivo consenso dei proprietari dei terreni nel caso di interessamento di proprietà private.
- 62.5 Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
- 62.6 La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o dal personale a tal fine autorizzato dal Comune nel caso in cui la dispersione avvenga all'interno del cimitero.
- 62.7 L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

62.8 La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. La comunicazione di avvenuta dispersione deve essere tempestivamente trasmessa all'ufficiale di Stato Civile.

ARTICOLO 63- Luogo di dispersione delle ceneri

- 63.1 Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76,77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 63.2 La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO X LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ARTICOLO 64 – Lavori privati nei cimiteri

- 64.1 Nessun lavoro è eseguito all'interno dei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativi comunale.
- 64.2 L'autorizzazione è rilasciata solo ai privati.
- 64.3 E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
- 64.4 Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

ARTICOLO 65 - Occupazione temporanea del suolo

- 65.1 Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali elevazione di armature, ecc.) trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune.
- 65.2 La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
- 65.3 Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma.

ARTICOLO 66 – Materiali di scavo

66.1 Ai sensi dell'art 13 del DPR 254/03:

- 1.I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 66.2 Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

ARTICOLO 67 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

- 67.1 I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque dovranno rispettare i seguenti punti:
- a) Alle ore 13:00 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati;
- b) I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo;
- c) Nel periodo dal 26 ottobre al 15 Novembre, è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

ARTICOLO 68 – Concessioni private nei cimiteri

- 68.1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
- a) Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
- b) Sepolture per famiglie, Enti e collettività (aree, tombe a più posti, edicole, ecc.);
- 68.2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
- 68.3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90.
- 68.4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 68.5 L'atto di concessione deve indicare:
- a) La natura della concessione e la sua identificazione.
- b) L'inizio e la fine della concessione.
- c) La durata.
- d) La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca
- 68.6 Nei Cimiteri comunali i loculi, ossari ed edicole, vengono assegnati su richiesta dei familiari del defunto residente nel territorio.
- 68.7. E' ammessa la concessione di n. 2 loculi adiacenti (orizzontalmente o verticalmente), per favorire la vicinanza con il proprio coniuge; al richiedente inoltre è data la possibilità di richiedere fino ad un massimo di n. 3 loculi.
- 68.8. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse apposite cellette ossario.
- 68.9 Il pagamento del corrispettivo della concessione dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione della stessa. Eventuali richieste di rateizzazione opportunamente documentate possono essere autorizzate previo parere della Giunta Comunale.
- 68.10 Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Municipale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.
- 68.11. La rinuncia a concessione di aree per l'edificazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione stessa, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.
- 68.12. E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;

- b) il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.
- 68.13. Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'area Servizi Tecnici.
- 68.14. La rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue riguardanti le tombe di famiglia, rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, è ammessa a condizione che siano libere da salme, resti e/o ceneri.
- 68.15 Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo dettato da delibera comunale in vigore;
- 68.16 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi;
- b) quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura.
- 68.17. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione. Qualora si voglia volturare una concessione in perpetuo agli aventi titolo, tale concessione sarà regolata dai criteri stabiliti con Delibera di Giunta in base all'art. 36 del presente regolamento.
- 68.18. La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 68.19 Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
- 68.20. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 68.21 Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.
- 68.22. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati, provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
- 68.23 Lo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia su richiesta.

ARTICOLO 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

- 69.1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
- a) In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma determinata dall'amministrazione comunale con separato atto.
- 69.2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 70 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

70.1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. 70.2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO XI NORME COMUNI

ARTICOLO 71 – Trattamenti particolari

- 71.1 In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco approvato dalla Giunta regionale, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
- 71.2 Il medico che accerta tale circostanza da tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

ARTICOLO 72- Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

72.1 In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento di onoranze funebri.

ARTICOLO 73- Attività funebre

- 73.1 L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta l'espletamento delle funzioni elencate dall'art. 5 della L.R. n. 18/2010; 73.2 Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dal regolamento regionale e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 5.
- 73.3 Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa di cui all'allegato A del D.G.R. n. 1807 del 08.11.2011;

CAPO XII NORME FINALI

ARTICOLO 74- Autorizzazioni e cautele

- 74.1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 75 76 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato A).
- 74.2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 74.3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 75- Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

- 75.1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
- 75.2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio.

ARTICOLO 76- Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto rinunce

- 76.1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- 76.2. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 77- Tutela dei dati personali

77.1 Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

ARTICOLO 78 - Leggi ed atti regolamentari

- 78.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni";
- il d.P.R 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile";
- il d.P.R 10 settembre 1990 n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: "Norme in materia funeraria"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- alla DGRV n. 433 del 4/4/2014;
- alla DGRV n. 982 del 17/6/2014.

ARTICOLO 79- Abrogazione di precedenti disposizioni

- 79.1 Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti
- 79.2 Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 80- Pubblicità del regolamento

- 80.1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 80.2 Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
- 1) a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- 2) ai segretari delle commissioni consiliari;
- 3) a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- 4) all'organo di revisione;
- 5) a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
- 80.3 L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

ARTICOLO 81 – Rinvio dinamico

- 81.1 Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 81.2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 82 – Vigilanza - Sanzioni

- 82.1 Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- 82.2 Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.
- 82.3 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 82.4 Le somme riscosse per infrazione alla norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 82.5 Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ARTICOLO 83– Entrata in vigore

83.1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A Linee di parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 4, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). – Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Art. 76 (Computo dei gradi). – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre

restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati". De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI

IV Grado

III Grado

II Grado

I Grado

Trisavi

Bisnonni

Nonni

Genitori

II grado

Fratelli

Sorelle

III grado

Zii

Nipoti (figli di fratelli e/o

sorelle)

DE CUIUS COLLATERALI IV grado

Prozii

Pronipoti

Primi cugini

V grado

Figli di prozii

Secondi nipoti

Secondi cugini

DISCENDENTI

I Grado

II Grado

III Grado

IV Grado

Figli

Nipoti (figli dei

figli)

Pronipoti

Figli dei

pronipoti

VI grado

Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)

Parentela in linea

collaterale:

Persone che pur avendo uno stipite comune, non

discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).

Affini (i suoceri, i cognati,

la nuora, il genero):

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.

La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)